



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 14 Data 14-02-2018	OGGETTO: RICORSO GIURISDIZIONALE AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA SEDE DI MILANO R.G. N. 2737/2017 CONTRO LA DGR N. X/7076 DELL'11/09/2017. AFFIDAMENTO INCARICO PER CONTRODEDUZIONI TECNICHE IN SEDE PROCESSUALE.
------------------------------	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Presente

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 14

ASSESSORATO PROPONENTE:

AMBIENTE/ATTIVITA' INDUSTRIALI/COMMERCIO/AGRICOLTURA

ASSESSORE: Lorena Marco

OGGETTO RICORSO GIURISDIZIONALE AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA SEDE DI MILANO R.G. N. 2737/2017 CONTRO LA DGR N. X/7076 DELL'11/09/2017. AFFIDAMENTO INCARICO PER CONTRODEDUZIONI TECNICHE IN SEDE PROCESSUALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suindicata proposta di deliberazione, depositata in originale agli atti dell'ente;

Premesso che:

- Regione Lombardia, con D.G.R. 2031/2014, ha introdotto disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali;
- - sul territorio comunale sono state rilasciate autorizzazioni specifiche, in relazione allo spargimento di fanghi in diverse aziende agricole, comunicato dalle ditte:
 - Evergreen Italia s.r.l. a socio unico, con sede legale in Milano -(es. nota prot. com. n. 4930 del 29.08.2017);
 - Eli Alpi Service s.r.l., con sede legale in Milano -(es. nota prot. com. n. 424 del 20.01.2017);
 - Azienda Agricola Allevi s.r.l. con sede legale in Sannazzaro De' Burgondi (PV) -(es. nota prot. com. n. 6397 del 17.11.2016);
 - C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche Spa a socio unico, con sede legale in Milano -(es. nota prot. com. n. 5205 del 26.10.2015);
 - Alan srl con sede legale in Zinasco (PV) -(es. nota prot. com. n. 621 del 09.02.2012);
 - Eco-Trass srl con sede legale in Almè (BG) -(es. nota prot. com. n. 1139 del 28.03.2009);
 - Terra Viva con sede legale in Vigevano (PV) -(es. nota prot. com. n. 941 del 05.03.2008);
 - Allevamenti Valbossa s.r.l. con sede legale in Azzate (VA) -(es. nota prot. com. n. 383 del 28.01.2004);

- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27958 del 31.1.2017, interpretando in maniera coordinata le previsioni del D.Lgs. n. 99/1992 e del D.Lgs. n. 152/2006, ha ritenuto applicabili ai fanghi destinati allo spandimento in agricoltura i limiti alla concentrazione di idrocarburi e di altre sostanze potenzialmente pericolose previsti, per le matrici ambientali, dalla Tabella 1 colonna A dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
- secondo la Corte sono applicabili pertanto anche ai fanghi destinati allo spandimento in agricoltura i limiti generali previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 per la concentrazione di sostanze sul suolo, ed in particolare i limiti di concentrazione di idrocarburi (50 mg./kg di sostanza secca);
- Regione Lombardia, senza alcuna concertazione e preventivo confronto con gli Enti territoriali interessati, sul presupposto di una pretesa incertezza normativa, conseguente alla pronuncia della Corte di Cassazione, e della connessa *“impossibilità di recuperare i fanghi secondo le modalità sin qui applicate”*, ha approvato la D.G.R. n. X/7076 dell'11/9/2017 – disposizioni integrative in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura - individuando *ex novo*, quale limite di concentrazione di idrocarburi nei fanghi per uso agricolo, il valore di 10.000 mg./kg di sostanza secca;
- il valore da ultimo introdotto dalla Regione, 200 volte superiore a quello identificato dalla Tabella 1 colonna A dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006, per le matrici ambientali, costituisce di fatto integrazione alle autorizzazioni già rilasciate alle ditte operanti sul territorio comunale, permettendo lo spandimento di fanghi con caratteristiche conformi a quanto previsto dalla citata D.G.R. n. X/7076 dell'11/9/2017.

Considerato che:

- i contenuti del provvedimento da ultimo assunto da Regione Lombardia non sono apparsi condivisibili, apparendo addirittura paradossale che la Regione abbia ritenuto di introdurre limiti alla concentrazione di idrocarburi nei fanghi in significativo contrasto con il quadro individuato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione;
- l'Amministrazione comunale ha inteso adottare tutti gli atti legittimi per tutelare il proprio territorio dai possibili e probabili rischi di pregiudizio dell'ambiente;
- che è stato interesse dell'Amministrazione aderire ad un ricorso collettivo (congiuntamente ad oltre 50 Comuni) proposto dinanzi al TAR di Milano per censurare la legittimità della deliberazione di G.R. n. X/7076 dell'11/09/2017 al fine di ottenere l'annullamento (deliberazione di G.C. n. 222 del 09/11/2017);

Atteso che, le società contro interessate e l'interveniente Utilitalia hanno presentato, nel giudizio avanti il TAR due relazioni tecniche al fine di sostenere, da un punto di vista chimico/analitico e di un fatto ambientale la correttezza delle scelte e dei parametri adottati dalla Regione Lombardia;

Considerato che si rende assolutamente necessario (entro il 24 febbraio 2018) che i Comuni ricorrenti producano in giudizio analoga relazione tecnica che controdeduca puntualmente sui profili affrontati negli elaborati della controparte, indagando nel contempo le possibili soluzioni tecniche in tema di pretrattamento dei fanghi, al fine dell'abbattimento del loro potenziale inquinante, e di soluzioni tecniche alternative al loro utilizzo agronomico;

Considerata, pertanto, l'urgenza di affidare ad un professionista di adeguata e comprovata capacità ed esperienza professionale l'incarico di assistenza tecnica in sede processuale, e più specificamente ai fini della stesura di una relazione tecnica di controdeduzione alle perizie tecniche depositate agli atti di causa da Regione Lombardia e Utilitalia a pretesa dimostrazione dell'infondatezza del ricorso collettivo al TAR per l'annullamento della DGR n. X/7076/2017;

Atteso che l'incarico prevede:

1. Un esame e valutazione della documentazione depositata;
2. Predisposizione della relazione tecnica;
3. Incontri con l'Avvocato;
4. Incontri con i Comuni;

Individuato il profilo del Tecnico nel Dr. Alberto Maccabruni – Geologo – con studio in Casatisma (PV) Via Roma 15, che si avvarrà della consulenza chimica nel campo delle tecniche di bonifica del Dr. Girolamo D'Agostino di Mezzanino (PV) Fraz. Tornello, 33 in conformità del preventivo prestazionale di Euro 4.000,00 (IVA e contributo previdenziale escluso), ritenuto congruo rispetto ai criteri tariffari inerenti, ed avuto riguardo ai requisiti di idoneità professionale comprovati dai curricula professionali;

Considerato in applicazione della vigente normativa in tema di contratti pubblici, ed in particolare dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ., l'affidamento può avvenire in via diretta vista peraltro l'urgenza e l'esiguità dell'importo;

Dato atto che ai fini della proposizione del ricorso collettivo sono stati individuati come coordinatori il Comune di San Martino Siccomario ed il Comune di Lodivecchio che terranno i necessari contatti con il tecnico incaricato;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visti i pareri espressi dai funzionari responsabili ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs- n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare per le causali in premessa e in narrativa del presente atto, di incaricare il Geologo Dr. Maccabruni Alberto di Casatisma (PV) per l'assistenza tecnica nel giudizio promosso avanti il Tar Lombardia, R.G. n. 2737/17 per l'annullamento della DGR Lombardia n. X/7076 dell'11/09/2017, avuto specifico riguardo alla predisposizione di una relazione tecnica che controdeduca alle relazioni tecniche depositate in giudizio dalle controparti;
2. Di dare atto al Responsabile del Settore di competenza per l'assunzione della relativa determina di spesa dando atto che per l'incarico è previsto un costo complessivo di € 4.000,00 (IVA e contributo previdenziale escluso). Gli importi ripartiti tra tutti gli enti locali che sono parte del giudizio, tra loro comunque solidalmente obbligati. Avuto pertanto riguardo alla quantità dei Comuni che hanno manifestato la volontà di aderire al ricorso, la somma impegnata non potrà essere superiore ad € 150,00 per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti ed € 100,00 per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti, salvo eventuale rideterminazione, tenuto conto del numero esatto dei comuni aderenti;
3. Di precisare che l'importo della prestazione professionale sarà ripartito tra tutti gli enti locali che prenderanno parte al ricorso.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata ed unanime votazione favorevole, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 14-02-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Luciano Legnazzi

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 14-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16-02-2018 al 03-03-2018

Addì 16-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 16-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☒ Comunicata ai capigruppo consiliari il 16-02-2018 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- ☒ E' esecutiva il 26-02-2018 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - ☒ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio